



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORRI e DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2009

Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari

ONOREVOLI SENATORI. - Gli organi della rappresentanza militare oggi esistenti vennero istituiti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382. Da allora, molte cose sono cambiate all'interno delle Forze armate. Le principali mutazioni sono avvenute nella composizione organica e nella tipologia delle missioni espletate. Trentuno anni fa, le Forze armate italiane erano interamente composte da personale coscritto, cittadini prestati allo strumento militare per dodici mesi, e concentrate sul fondamentale obiettivo di assicurare la difesa del territorio nazionale rispetto a qualsiasi tentativo di invasione.

Entrambe queste caratteristiche sono venute meno. La professionalizzazione del personale militare si è affermata con gradualità dopo l'intervento nel Golfo Persico del 1991 e dal 2005 nelle Forze armate italiane non esiste più un solo soldato di leva.

Gli uomini e le donne che hanno liberamente scelto di prestare volontariamente il servizio militare sono oggi il patrimonio più prezioso della Difesa nazionale: un bene da coltivare e rispettare. Si tratta infatti del capitale umano che permette ai Governi della Repubblica di disporre di giovani preparati e motivati da inviare laddove venga ritenuto più opportuno, con il consenso del Parlamento, a tutela degli interessi nazionali del nostro Paese o per difendere i valori affermati dalla Costituzione della Repubblica.

Anche l'impiego dello strumento militare italiano è cambiato. Lungi dall'essere una forza statica, acuartierata nelle proprie caserme, in attesa dell'improbabile invasione futura, le unità militari italiane sono ormai utilizzate frequentemente anche a grande distanza dai confini nazionali. Sono attualmente più di ottomila i militari in missione in Afghanistan, nei Balcani, nel Libano me-

ridionale ed in una gran quantità di altri scacchieri altamente instabili. Ma nel recente passato non sono mancati i periodi in cui l'Italia manteneva all'estero anche 11.000 uomini.

Stando così le cose, è evidente che anche l'istituto della rappresentanza militare ha bisogno di essere in qualche modo rinnovato e rilanciato. Il personale delle Forze armate della Repubblica attende del resto da lungo tempo un intervento del Parlamento su questo specifico punto.

Non desidera l'integrale riforma degli organismi nati alla fine degli anni Settanta, ma alcune modifiche e migliorie del sistema esistente, che potrebbero fare la differenza tra l'attuale insoddisfazione e la rinascita della fiducia in queste strutture.

Ciò che il personale militare chiede è una riforma che metta i delegati degli attuali Co-bar, dei Coir e del Cocer nelle condizioni di esprimersi più liberamente e di trovare maggior ascolto presso la gerarchia, che in verità non ha dato grandi segni nel recente passato di tenere in debita considerazione le istanze provenienti dalle rappresentanze.

La strada che qui si propone è un'alternativa alla sindacalizzazione, che pure in tanti considerano l'unico esito possibile della crisi delle attuali rappresentanze e che invece andrebbe assolutamente evitata, stanti le peculiarità di una professione che può implicare l'esperienza del combattimento e del confronto con avversari armati e privi di scrupoli.

Tale alternativa passa per il coinvolgimento del Cocer nella concertazione del pubblico impiego e, egualmente, per lo stabilimento di una serie di condizioni pensate per affrancare i delegati degli organi di rappresentanza da ogni genere di sudditanza

verso le gerarchie militari, ovviamente limitatamente alle questioni rientranti nella competenza di queste strutture.

Di qui le disposizioni - proposte di seguito - per sospendere il rapporto gerarchico durante le riunioni delle rappresentanze, escludere i comandanti di base dalla partecipazione alle attività dei corrispondenti consigli, eliminare la possibilità di trasferimenti a carico dei delegati ed introdurre invece quella di una rieleggibilità sottratta agli attuali limiti.

Il rapporto paternalistico che s'instaurava tra ufficiali, sottufficiali e truppa all'interno di Forze armate di leva non ha in effetti più alcuna ragione di esistere all'interno di unità ad appartenenza volontaria. Le relazioni interne al mondo militare, almeno per tutto ciò che riguarda le condizioni del personale in tempo di pace ed anche alcune caratteristiche del contratto di prestazione del servizio, dovrebbero invece assumere connotazioni prettamente professionali.

L'obiettivo dell'intervento legislativo proposto è proprio quello di valorizzare al meglio l'attività e le prestazioni dei professionisti della Difesa, ovunque essi si trovino ad operare. Giacché parte non indifferente dei problemi del personale emerge durante le operazioni all'estero, si è altresì prevista la creazione di organismi rappresentativi «*ad hoc*» all'interno dei contingenti maggiori, aventi dimensioni pari o superiori alle cinquecento unità, seppure con competenza circoscritta alle condizioni del personale.

Da questi intenti prende le mosse il presente disegno di legge.

La forma della delegazione legislativa al Governo è parsa più ragionevole volendosi valorizzare rispetto a questo specifico problema la vocazione politica di un Parlamento che esprime indirizzi, tramite i principi e criteri direttivi di delega, e quella tecnica delle strutture dell'Amministrazione, cui viene demandata l'elaborazione dell'articolato di dettaglio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riformare gli organi di rappresentanza militare istituiti dall'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere sul territorio nazionale l'attuale architettura tripartita della rappresentanza, collegata ai livelli centrale, intermedio e di base;

b) conferire al livello intermedio di rappresentanza un carattere regionale ed interforze;

c) prevedere l'istituzione di organismi di rappresentanza specifici ed interforze per il personale in missione all'estero, da istituire presso ogni contingente militare nazionale di consistenza pari o superiore alle cinquecento unità, composti da delegati elettivi in carica per la durata della loro missione, con mansioni consultive nel campo della condizione del personale limitatamente al teatro operativo d'interesse;

d) attribuire al consiglio centrale di rappresentanza, di seguito denominato COCER, la possibilità di partecipare direttamente alle

attività di concertazione con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro della difesa relative agli aspetti contrattuali connessi alla prestazione del servizio ed alla condizione del personale militare;

e) confermare il divieto di dar vita ad associazioni di carattere sindacale tra appartenenti alle Forze armate, stabilito dall'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

f) prevedere la possibilità che i consigli di base di rappresentanza, di seguito denominati COBAR, possano assumere funzioni nella promozione del benessere del personale militare durante il tempo libero;

g) confermare l'estraneità degli organi di rappresentanza militare a tutto ciò che attiene all'impiego operativo delle Forze armate;

h) affermare lo svincolamento dei rappresentanti militari di ogni livello dal rispetto del rapporto gerarchico durante le riunioni degli organismi di rappresentanza cui appartengono e limitatamente alle stesse;

i) prevedere che i comandanti di base non possano far parte del consiglio di rappresentanza corrispondente alla propria sede;

l) attribuire agli organismi di rappresentanza militare il potere di eleggere al proprio interno i relativi presidenti;

m) stabilire il principio della non trasferibilità dei delegati per l'intero arco del loro mandato, salvo il caso di loro espressa richiesta in tal senso;

n) prevedere l'introduzione dell'aspettativa per motivi di rappresentanza militare in favore dei delegati eletti ai consigli intermedi regionali interforze, di seguito denominati COIRI, ed al COCER;

o) prevedere per i delegati eletti appartenenti a tutti i livelli della rappresentanza militare l'attribuzione del trattamento economico di missione più favorevole riconosciuto dai contratti in vigore, in quanto applicabile;

p) prevedere il riconoscimento ai delegati eletti ai diversi livelli della rappresen-

tanza militare di un punteggio di merito computabile ai fini dell' avanzamento;

q) prevedere la rieleggibilità dei delegati, eliminando i limiti attualmente esistenti.

Art. 3.

(Parere del Parlamento)

1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.

2. Le competenti Commissioni permanenti si esprimono entro due mesi dalla ricezione degli schemi di cui al comma 1.

3. Il parere delle Commissioni è obbligatorio e vincolante.

Art. 4.

(Norma finale)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

